

Cassazione/1. Se viene accolta la domanda di riduzione

All'erede legittimario beni e non liquidità

L'erede legittimario che agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima può ottenere dal giudice una sentenza che proclami l'entità della quota che al legittimario spetta sulla massa ereditaria; non può questa sentenza liquidare in denaro il controvalore della quota di eredità spettante al legittimario. È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 24755 del 4 dicembre 2015.

Nel caso esaminato, un padre aveva nominato, con testamento, suoi eredi universali i figli maschi, diseredando le figlie e lasciando l'usufrutto dell'asse ereditario alla vedova. Con quel testamento era stata anche disposta una divisione tra i figli maschi degli immobili lasciati loro in nuda proprietà.

Nel successivo giudizio, alle figlie era stato riconosciuto solamente il diritto a ottenere una liquidazione in denaro dei loro diritti di legittima (e non il diritto a essere riconosciute titolari di una quota in natura dell'asse ereditario)

La Cassazione contesta questa impostazione, affermando anzitutto che, quando l'azione di riduzione riguarda disposizioni a titolo universale con le quali siano stati nominati eredi testamentari, il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della sua quota di legittima, acquista la qualità di erede pro quota, il che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura prevista dalla legge.

Ne deriva che il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, deve dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota di partecipazione del legittimario alla proprietà degli stessi; e non può invece limitarsi a dichiarare quale sia il valore economico della quota di eredità spettante al legittimario al fine della sua liquidazione in denaro.

In sostanza, la reintegrazione della quota di legittima, conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti per il caso della riduzione dei legati e delle donazioni aventi a oggetto beni immobili.

In quest'ultima ipotesi, infatti, si deve anzitutto verificare se si possa procedere a un frazionamento materiale dell'immobile oggetto di donazione o di legato al fine di ricavare una porzione idonea a soddisfare la quota di legittima; in mancanza:

qualora il legatario o il donatario abbiano nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto del legatario o del donatario di conseguire il valore della porzione disponibile;

qualora il legatario o il donatario abbiano nell'immobile una eccedenza inferiore al quarto, il legatario o il donatario possono ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari.

Quanto infine alla divisione disposta con testamento, nella quale il testatore non abbia contemplato le posizioni di alcuno dei legittimari (nel caso specifico: le figlie pretermesse), essa è nulla e quindi non è opponibile ai soggetti legittimari che non siano stati considerati dal testatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani